



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione Sisma 2009
Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
FONDO COMPLEMENTARE**

**Programma unitario di intervento
per le aree del terremoto del 2009 e 2016**

Misura B

Sub-misura B.4

Centri di ricerca per l'innovazione

Convenzione per l'attuazione del progetto "Centro di ricerca per
l'innovazione nel settore agroalimentare - Completamento del
"Centro Europeo Agri-BioSERV"

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Centro di ricerca per l'innovazione nel settore agroalimentare - Completamento del "Centro Europeo Agri-BioSERV" (CUP C43C21000150001), realizzato nell'ambito della "Rete per l'Innovazione e la Ricerca dell'area dal Sisma del 2009 e del 2016", Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE, (CUP C43C21000150001) istituito

TRA

Il **Commissario Straordinario** per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, di seguito denominato "Commissario Straordinario", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, n. 366 - 00186,, nella persona dell'On. Avv. Giovanni Legnini, che sottoscrive il presente atto ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108 (di seguito "Soggetto Attuatore")

E

La **Struttura di missione** per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, n. 51, 00184, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nella persona del Cons. Carlo Presenti che sottoscrive il presente atto ai sensi del Dpcm 3 maggio 2021, (di seguito "Soggetto Attuatore")

E

l'Università degli Studi di Teramo (di seguito "Soggetto Responsabile"), in persona del Magnifico Rettore Prof. Dino Mastrocola nato il 20/09/58 a Guardiagrele (Chieti) CF MSTDNI58P20E243Y, con sede in Via Balzarini n. 1 - 64100 Teramo, di seguito congiuntamente definite le "Parti";

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare" nonché l'art. 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";

CONSIDERATO CHE la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108";

CONSIDERATO CHE nella citata Delibera è prevista la sub-misura del Piano Complementare Sisma B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", la cui linea di intervento n. 1 è relativa al "Contributo per la realizzazione e/o implementazione di 4 centri di ricerca e trasferimento tecnologico";

CONSIDERATO CHE per l'attuazione di tale linea di intervento, entro il termine del 31 dicembre 2021, previsto dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in

attuazione dei commi 6 e 7 dell'Articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 3 modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n.101, si prevede che entro il IV trimestre del 2021 per la Macro Misura B si proceda alla "Individuazione delle iniziative da parte della Cabina di coordinamento";

CONSIDERATO CHE sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

CONSIDERATO CHE per la sub-misura B4, linea di intervento n. 1, a seguito di istruttoria e di intese, è stato elaborato un Protocollo di intesa con le Università e gli Enti di ricerca aventi sedi principale o decentrata nelle aree dei crateri sisma 2009 e sisma 2016, che ha definito gli interventi da porre in essere attraverso un'ampia e articolata analisi delle linee di ricerca e della relativa organizzazione sul modello "Hub and spoke";

VISTO il suddetto Protocollo di intesa, finalizzato a disciplinare le modalità dell'intesa per l'attuazione della Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 che è volto alla realizzazione e/o implementazione di quattro Centri di Ricerca, che costituiranno la Rete per l'Innovazione e la Ricerca dell'area dal Sisma del 2009 e del 2016;

CONSIDERATO CHE L'Università degli studi di Teramo risulta soggetto responsabile di uno dei quattro Centri suddetti, denominato Centro di ricerca per l'innovazione nel settore agroalimentare - Completamento del "Centro Europeo Agri-BioSERV con i seguenti ambiti di ricerca a) conoscenza e gestione sostenibile dei sistemi agroalimentari; b) tecnologie alimentari ed efficientamento dei processi di trasformazione; c) valorizzazione del microbioma nei sistemi produttivi agroalimentari;

CONSIDERATO CHE con l'Ordinanza n. 12 del 30 dicembre 2021 - ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108- è stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Soggetti attuatori, Commissario straordinario sisma 2016 e Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di Missione sisma 2009, e le Università e gli Enti di ricerca individuati fra cui l'Università degli Studi di Teramo, aventi sedi principale o decentrata nelle aree dei crateri sisma 2009 e sisma 2016, le cui premesse integralmente si richiamano, con i relativi allegati progettuali e che, in particolare, all'art. 1, comma 3, della predetta Ordinanza è stata prevista l'istituzione di quattro centri di ricerca, articolati per hub e spoke;

PRESO ATTO CHE, d'intesa tra le Università e il Soggetto attuatore, nell'ambito della riunione del 27 giugno 2022 del Comitato di indirizzo, si è ritenuto più opportuno procedere all'attribuzione delle risorse sulla base dei Progetti di ricerca condivisi per l'istituzione e lo sviluppo di ciascun Centro di Ricerca, impegnandosi ogni soggetto beneficiario a provvedere entro il 30 settembre 2022 alla stipula della presente finalizzata all'attuazione del progetto ad a stabilire i rapporti con il Soggetto Attuatore. A seguire i soggetti beneficiari si sono impegnati a stipulare apposito ATS che disciplini le regole di realizzazione del progetto con i partner stessi, oltre che la Governance dei Centri di ricerca in linea con quella ipotizzata nel progetto approvato con ordinanza 33 del 30 giugno 2022;

VISTA l'Ordinanza n. 33 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 che approva i Progetti sottoscritti dalle Università ed Enti di ricerca ai fini dell'attuazione della sub-misura B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", linea di intervento n. 1 "Contributo per la realizzazione e/o implementazione di 4 centri di ricerca e trasferimento tecnologico" del "Programma unitario di

interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", come individuati con l'ordinanza n. 12 del 30 dicembre 2021;

CONSIDERATO CHE con l'Ordinanza n. 33 del 30 giugno 2022 al Centro di ricerca per l'innovazione nel settore agroalimentare - Completamento del "Centro Europeo Agri-BioSERV con sede principale a Teramo di cui l'Università di Teramo è responsabile, sono stati attribuiti euro 13 milioni;

CONSIDERATO CHE tali risorse sono ripartite, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo di cui all'ordinanza 33 del 30 giugno, tra tutti i partner di progetto e precisamente: Università Politecnica delle Marche, Università dell'Aquila, Università G. D'Annunzio di Chieti, Università di Macerata, Università di Camerino, Gran Sasso Science Institute.

CONSIDERATO CHE con ordinanza 33 del 30 giugno 2022 ai 4 Centri di ricerca sono stati altresì stanziati ulteriori € 2.000.000,00 per la realizzazione di progetti di ricerca complementari alle attività dei Centri, e suddivise tra gli stessi secondo quanto previsto dal protocollo aggiuntivo sottoscritto tra i 4 soggetti beneficiari e che l'attuazione degli interventi previsti - come da allegato al suddetto protocollo - segue le medesime modalità di cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione dello stanziamento iniziale;

TENUTO CONTO che le ulteriori attività di ricerca di cui al punto precedente sono finalizzate allo sviluppo di azioni direttamente collegate al processo di ricostruzione, che vanno ad integrare i progetti già presentati ed approvati dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che riguardano la sicurezza sismica (capofila Camerino), il ciclo delle macerie (capofila Rieti), il restauro ed i depositi dei beni culturali (capofila Perugia) e le filiere agroalimentari del territorio (capofila Teramo);

VISTA la nota del 26 luglio 2022 del Commissario Straordinario "Nota di indirizzo per l'attuazione dell'ordinanza 33 del 30 giugno 2022 in vista della milestone 30 settembre 2022" con cui si richiama l'attenzione a provvedere entro il 30 settembre 2022 la stipula della presente convenzione recante la disciplina delle governance del Centro di Ricerca, nonché le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse attribuite al Centro Agri-BioSERV;

CONSIDERATO CHE il secondo decreto attuativo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 59/2021, del 1° agosto 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto che gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui all'allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo e che, pertanto, la milestone del 30 settembre 2022 è prorogata al 31 dicembre 2022;

TENUTO CONTO che l'Università degli Studi di Teramo ha provveduto ad acquisire il codice CUP di seguito riportato C43C21000150001;

TENUTO CONTO che l'Università degli Studi di Teramo ha provveduto a far approvare il presente documento dal proprio CDA del 28 settembre 2022;

VISTO il parere positivo espresso nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento del 23 dicembre 2022 dal rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 12/2021, sulle procedure seguite, sulla metodologia e sulla coerenza dei progetti con i principi, quali la costituzione della Rete per l'Innovazione e la Ricerca dell'area del Sisma del 2009 e del 2016, la creazione di un modello di interazione tra i Centri, ovvero tra questi e ogni singolo proponente, sanciti dalla Linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 del PNRR;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Fa altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, l'allegata scheda progetto esecutivo completa di cronoprogramma; eventuali aggiornamenti nel tempo dei contenuti del progetto, mediante condivisione delle parti, non necessitano espressa nuova sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 2 - Soggetto Responsabile

È individuata come soggetto responsabile nonché beneficiario, l'Università degli Studi di Teramo, in qualità di soggetto capofila del Centro di ricerca per l'innovazione nel settore agroalimentare - Completamento del "Centro Europeo Agri-BioSERV, composto dal seguente partenariato: Università Politecnica delle Marche, Università dell'Aquila, Università G. D'Annunzio di Chieti, Università di Macerata, Università di Camerino, Gran Sasso Science Institute.

L'Università degli Studi di Teramo si avvarrà, inoltre della collaborazione in essere con il Parco Nazionale della Maiella con l'obiettivo di conservare ex situ specie selvatiche (rare e/o minacciate di estinzione ed endemiche), di varietà locali e popolazioni di interesse agricolo e dei progenitori selvatici delle specie coltivate. Per quanto riguarda il germoplasma agricolo autoctono sono stati recuperati cereali, leguminose, composite, solanaceae, brassicaceae. Inoltre, la Banca del Germoplasma della Maiella (istituita nel 2005) si occupa anche di interventi di rinaturalizzazione in ecosistemi vulnerabili o danneggiati.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto "Centro di ricerca per l'innovazione nel settore agroalimentare - Completamento del "Centro Europeo Agri-BioSERV" (CUP C43C21000150001), nell'ambito della "Rete per l'Innovazione e la Ricerca dell'area dal Sisma del 2009 e del 2016", Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE.

La presente Convenzione definisce inoltre

- a) la forma giuridica e organizzativa assunta dal Centro di ricerca, nel rispetto dell'autonomia universitaria;
- b) le modalità di trasferimento e di rendicontazione delle risorse pubbliche attribuite;
- c) il cronoprogramma delle attività evidenziando gli adempimenti relativi agli interventi nonché le procedure ad evidenza pubblica necessarie per la loro realizzazione.

Art. 4 - Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione

Le attività, indicate dettagliatamente nella scheda progetto, di cui all'ordinanza 33/2022, dovranno essere avviate dal Soggetto Responsabile entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Il soggetto Responsabile ne dovrà dare comunicazione formale al Soggetto attuatore tramite PEC.

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate, entro i termini previsti per la chiusura delle attività della Mis. B del Piano complementare al PNRR per il sisma 2009 e 2016, salvo diversi termini stabiliti dagli Organi competenti. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è pari a euro 13 Milioni, ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 2, della presente Convenzione, oltre le risorse aggiuntive di cui all'accordo citato nelle premesse.

Art.5

Forma giuridica e organizzativa del Centro di ricerca

La forma giuridica assunta per la realizzazione e lo svolgimento delle attività del Progetto "Completamento del Centro Europeo Agri-Bioserv", è quella dell'ATS (Associazione temporanea di scopo) costituita dall'Università degli Studi di Teramo, in qualità di Soggetto Responsabile, primo beneficiario e coordinatore di progetto, e dai Soggetti Partners, di cui all'articolo 2.

L'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo è stato sottoscritto presso il Notaio Sabrina Rossi in data 20 ottobre 2022 ed è allegato alla presente Convenzione. L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dal progetto esecutivo approvato con ordinanza 33 del 30 giugno 2022.

Con la convenzione costitutiva dell'ATS è stato conferito all'Università degli Studi di Teramo, mandato collettivo speciale con rappresentanza, nella persona del suo Rappresentante Legale protempore, così come previsto nel progetto esecutivo e riportato nell'ATS.

Art.6 - Obblighi/Impegni dei partners

I componenti dell'ATS si impegnano, attraverso gli organi di gestione dell'ATS, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. Ciascun partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Le attività di Progetto saranno realizzate attraverso l'interazione e il confronto sistematico fra tutti i partners lungo l'intero percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del centro di ricerca. Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del progetto verranno definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner.

Ciascun partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi di progetto. Il Soggetto Responsabile (UniTe) e i Partners si impegnano ad implementare le azioni previste dal Progetto nel rispetto dell'ATS, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato. Gli impegni specifici del soggetto beneficiario e dei partner saranno dettagliatamente specificati nell'ATS, impegni che dovranno sostanzialmente ricalcare quanto previsto dal progetto esecutivo.

Art. 7 - Cronoprogramma delle attività

Il cronoprogramma dell'intervento dovrà essere adeguato alla durata della presente convenzione salvo espresse proroghe accordate dagli organi competenti per l'attuazione della Misura B del Piano complementare al PNRR per il Sisma 2009 e 2016.

Art.8 - Obblighi del Soggetto Responsabile

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Responsabile si obbliga a:

- a assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del progetto, i necessari raccordi con il Soggetto Attuatore, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dai Soggetti Partners;
- b assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle irregolarità,

- delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- d rispettare, laddove applicabili, i principi trasversali, assicurare il rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di appalti, la parità tra uomini e donne e la non discriminazione, le norme in materia di aiuti di stato, le norme ambientali;
- e dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto esecutiva, rispettando la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto;
- f garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- g rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina europea e nazionale vigente, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Soggetto attuatore;
- h garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, tecnico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target di progetto;
- i garantire l'indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- j fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate;
- k garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica, dovranno essere resi disponibili;

- l predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Soggetto Responsabile, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel proprio sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e ai giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- m garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- n partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Soggetto Attuatore;
- o garantire, attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni necessarie relative alle linee di attività, funzionali alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- p garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti. A tale scopo, come prescritto dal decreto legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano, in quanto compatibili, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Art. 9 - Obblighi in capo al Soggetto Attuatore

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore si obbliga a:

- a garantire che il Soggetto Responsabile riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni

- necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- b assicurare il corretto utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
 - c informare il Soggetto Responsabile in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto;
 - d monitorare lo stato di avanzamento dei progetti rispetto alle milestone e ai target previsti dal Piano nazionale complementare al PNRR e porre in essere eventuali azioni di accelerazione della spesa;
 - e assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico del Soggetto Attuatore dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 10 - Procedura di trasferimento e rendicontazione della spesa

Il Soggetto Responsabile, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel proprio sistema informatico, con sistema di contabilità per centri di costo, adottato dall'Amministrazione e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 9 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;.

Il Soggetto Responsabile dovrà inoltrare periodicamente al Soggetto attuatore (ogni 9 mesi) lo stato di avanzamento delle fasi di progetto, unitamente ad uno schema sintetico delle spese sostenute per realizzare lo specifico SAL. Tale documentazione sarà richiesta dal Soggetto Responsabile ai vari partner, comprensiva degli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del progetto.

Il Soggetto Responsabile consente l'esercizio delle funzioni di controllo, anche con accesso in loco e garantisce la disponibilità della documentazione a supporto, secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.

Il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione dell'intervento e dell'effettivo utilizzo delle risorse. Il Soggetto Responsabile dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche. Le spese sostenute dal Soggetto Responsabile e dai partner di progetto, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte alle verifiche da parte delle strutture deputate al controllo.

Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sugli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa in conformità con quanto stabilito dall'art. 9 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche al fine di garantire la prevenzione, individuazione e rettifica di irregolarità e di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Le regole dettagliate di rendicontazione, e le relative modalità, saranno trasmesse dal Soggetto attuatore con successivo atto.

Art. 11 - Procedura di pagamento al Soggetto Responsabile

Il contributo per la realizzazione del progetto è erogato al Soggetto Responsabile del Centro di Ricerca in tre tranches:

- Il 30% in anticipo, entro 30 giorni dalla data della firma della presente Convenzione.
- Il 50% entro 30 giorni successivi all'acquisizione della documentazione di spesa relativa al sostenimento di almeno il 90% dei costi di cui all'anticipo.

- Il 20% entro 30 giorni dall'acquisizione, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante del Soggetto Responsabile, della conclusione del progetto, e di una relazione descrittiva delle attività realizzate e della comunicazione di costituzione del soggetto terzo che dovrà gestire il centro.

Tale cronologia di liquidazione sarà conseguentemente applicata ai partner in proporzione al proprio budget di spesa e secondo le medesime regole e vincoli amministrativi gestionali.

Il Soggetto attuatore, come da Intesa del 30 dicembre 2021, attraverso il supporto definito nell'Ordinanza n.22/2022, monitora in itinere il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto esecutivo, sulla base degli indicatori in esso contenuti, dei principi del PNC e delle Linee guida MUR alla base della costituzione stessa dei Centri di Ricerca.

Art. 12 - Variazioni del progetto

Il Soggetto Responsabile può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del Soggetto Attuatore.

Tali variazioni possono riguardare sia gli aspetti finanziari che di progetto.

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.

Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Le variazioni di budget che rientrano nell'ordine del 10% delle voci di costo complessive delle linee di attività progettuali non dovranno essere soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione motivata da fare anche in sede di rendicontazione.

Art. 13 - Risoluzione per inadempimento

Il Soggetto Attuatore potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto Responsabile non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, in caso di gravi e importanti inadempimenti ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c. e nelle ipotesi di cui all'art. 14.

Art. 14 - Diritto di recesso

Il Soggetto Attuatore potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Soggetto Responsabile qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile la conduzione a termine.

Art. 15 - Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il Soggetto Attuatore devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- a) Convenzione: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
- b) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- c) comunicazioni ordinarie, invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 16 - Efficacia

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Le Parti convengono che i contenuti, i documenti, le informazioni, i dati personali - come definiti dal Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - comunque raccolti, elaborati e sviluppati, nell'ambito della presente convenzione, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione della stessa.

Art. 18 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme europee e nazionali di riferimento.

Il Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini

Il Coordinatore della Struttura di missione

Cons. Carlo Presenti

L'Università degli Studi di Teramo

Magnifico Rettore Prof. Dino Mastrocola

Sono allegati e fanno parte integrante della presente convenzione:

- *Il progetto esecutivo del Centro di Ricerca*
- *Il cronoprogramma del progetto*
- *Il protocollo aggiuntivo (ex Ordinanza Commissariale n. 33 del 30.6.2022) con il dettaglio delle attività dei partners ed il cronoprogramma degli interventi*
- *L'atto costitutivo dell'Associazione temporanea di scopo*

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.